

Organizzazione

EUROCOME S.R.L.
TRAVERSA IV, STRADA STATALE 111
89013 GIOIA TAURO (RC)
Contatti: 0966. 1835098

PROCEDURA *WHISTLEBLOWING*
PROCEDURA DI SEGNALAZIONE DI
ILLECITI E IRREGOLARITA'
ALL'ORGANISMO DI VIGILANZA
D.lgs. n. 24 / 2023

Master

✓

Copia controllata

✓

Copia non controllata

×

Numero della copia

02

Emissione DG

Data

Firma

Approvazione DG

Data

Firma

Approvazione ODV

Data

Firma

Stato delle revisioni

Versione	Data	Descrizione	Autore
00		Prima emissione 30.04.2025	Eurocome srl
01		Modifiche alla sezione	
02		Modifiche alla sezione	
Nuova versione revisione 26 maggio 2025			

1. Adozione o revisione

Il presente documento costituisce parte integrante e sostanziale del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex d.lgs. 231/01 e deliberato dall'Amministratore Unico della EUROCOME S.R.L. (di seguito, anche, "EUROCOME" o la "Società") in data 30/04/2024.

2. Definizioni

Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 2 del d.lgs. n. 23/2024, al presente documento si applicano le seguenti definizioni.

Codice Etico e di Condotta: un documento adottato, ai sensi del d.lgs. n. 231/2001, con cui la EUROCOME enuncia l'insieme dei diritti, dei doveri e delle responsabilità della Società rispetto a tutti i soggetti con i quali entra in relazione per il conseguimento del proprio oggetto sociale. Il Codice Etico e di Condotta si propone di fissare standard etici di riferimento e norme comportamentali che i Destinatari del Codice Etico e di Condotta medesimo (così come definiti nello stesso) devono rispettare nei rapporti con la Società ai fini di prevenzione e repressione di condotte illecite.

Collaboratori: coloro che agiscono in nome e/o per conto della Società sulla base di un mandato o di altro rapporto di collaborazione (a titolo esemplificativo e non esaustivo: promotori finanziari, stagisti, lavoratori a contratto ed a progetto, lavoratori somministrati, agenti e procacciatori, ecc.).

Consulenti: soggetti che esercitano la loro attività in favore della Società in forza di un rapporto contrattuale.

G.D.P.R.: Regolamento Europeo 2016/679 in materia di protezione dei dati personali.

Decreto: Decreto Legislativo 10 marzo 2023, n. 24, attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali.

D.lgs. 231/01: il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 relativo alla “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica” e successive modifiche e integrazioni.

Divulgazione pubblica: le Informazioni sulle violazioni (come di seguito definite) rese di pubblico dominio tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque attraverso mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone.

Informazioni sulle violazioni: informazioni, compresi i fondati sospetti, riguardanti violazioni commesse o che, sulla base di elementi concreti, potrebbero essere commesse nell’organizzazione con cui il Segnalante (come di seguito definito) o colui che sporge denuncia all’autorità giudiziaria o contabile intrattiene un rapporto giuridico nonché gli elementi riguardanti condotte volte ad occultare tali violazioni.

Lavoratori subordinati o dipendenti: lavoratori subordinati o dipendenti, ossia tutti i dipendenti della Società (personale di prima, seconda e terza area professionale; dirigenti; quadri direttivi), con la precisazione che il presente documento si applica anche nelle seguenti ipotesi: (i) quando il rapporto giuridico non è ancora iniziato, se le Informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali; (ii) durante il periodo di prova; (iii) successivamente allo scioglimento del rapporto di lavoro, se le Informazioni sulle violazioni sono state acquisite nel corso del rapporto di lavoro.

Modello Organizzativo: Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex d.lgs. n. 231/2001.

Organismo di Vigilanza: organismo previsto ai sensi degli artt. 6, comma 1, lettera b) e 7 del d.lgs. 231/2001, cui è affidato il compito di vigilare sul funzionamento e sull’osservanza del Modello Organizzativo e di curarne l’aggiornamento.

Piattaforma Whistleblowing: strumento informatico per la gestione delle Segnalazioni (come di seguito definite).

Segnalante: la persona fisica che effettua una Segnalazione (come di seguito definita) o una Divulgazione pubblica di Informazioni sulle violazioni acquisite nell’ambito del proprio contesto lavorativo.

Segnalazione: qualsiasi notizia avente per oggetto presunti rilievi, irregolarità, violazioni, comportamenti e fatti censurabili o comunque qualsiasi pratica non conforme a quanto stabilito nel Codice Etico e di Condotta e/o nel Modello Organizzativo.

Segnalazione anonima: qualora le generalità del Segnalante non siano esplicitate né altrimenti individuabili.

Segnalazione aperta: qualora il Segnalante sollevi apertamente un problema senza limiti legati alla propria riservatezza.

Segnalazione esterna: la comunicazione, scritta o orale, delle Informazioni sulle violazioni, presentata tramite il canale di Segnalazione esterna di cui all’articolo 7 del Decreto;

Segnalazione interna: la comunicazione, scritta o orale, delle Informazioni sulle violazioni, presentata tramite il canale di Segnalazione interna di cui all'articolo 4 del Decreto;

Segnalazione riservata: qualora l'identità del Segnalante non sia esplicitata, ma è tuttavia possibile risalire alla stessa in specifiche e determinate ipotesi indicate nel Decreto.

Segnalazione in mala fede: la Segnalazione fatta al solo scopo di danneggiare o, comunque, recare pregiudizio al soggetto segnalato e/o alla Società e, pertanto, segnalazioni effettuate con dolo o colpa grave che si rivelano infondate.

Sottoposti: persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di un soggetto in posizione apicale ex art. 5 comma 1 lett. b) del d.lgs. n. 231/2001.

Violazioni: comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità della Società e che consistono in: i) condotte illecite rilevanti ai sensi del d.lgs. n. 231/2001 o violazioni del Modello Organizzativo e del Codice Etico e di Condotta; ii) illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione Europea o nazionali ovvero degli atti nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione europea indicati nell'allegato alla direttiva (UE) 2019/1937, relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi; iii) atti o omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'unione europea (articolo 325 TFUE); iv) atti e omissioni riguardanti la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali nel mercato interno, comprese violazioni delle norme dell'Unione Europea in materia di: (a) concorrenza; (b) aiuti di Stato; (c) imposte sulle società; (d) atti o comportamenti che vanificano oggetto e finalità delle disposizioni UE di cui ai punti 3, 4 e 5 (articolo 26, par. 2 TFUE).

3. Natura e scopo della normativa

In linea con quanto stabilito anche in altri Paesi membri dell'Unione Europea, il 29 dicembre 2017 è entrata in vigore la Legge n. 179/2017, contenente "Misure per la protezione degli autori di segnalazioni di illeciti o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato" (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 291 del 14 dicembre 2017).

Successivamente, al fine di dare attuazione alla Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento Europeo e del Consiglio, relativa alla salvaguardia delle persone che segnalano infrazioni al diritto dell'Unione e alle normative nazionali, è stato emanato il Decreto Legislativo 10 marzo 2023, n. 24. Questo provvedimento regola la protezione di coloro che, nell'ambito di un impiego pubblico o privato, segnalano violazioni che arrecano danno all'interesse collettivo o all'integrità della pubblica amministrazione o di soggetti privati.

La normativa mira, da un lato, a tutelare l'esercizio della libertà di espressione e d'informazione, comprendendo il diritto di ricevere, trasmettere e diffondere notizie, e a salvaguardare il pluralismo e l'indipendenza dei mezzi di comunicazione. Dall'altro, rappresenta un importante strumento di contrasto e prevenzione della corruzione, delle inefficienze amministrative e delle infrazioni di legge, sia nel settore pubblico sia in quello privato. La prevenzione assume un'importanza strategica, poiché consente di gestire tempestivamente situazioni potenzialmente critiche per l'organizzazione. È quindi fondamentale disporre di una procedura interna strutturata, funzionale ed efficace.

In tale ottica, la Società – in conformità anche alle Linee guida relative alla tutela dei segnalanti di violazioni del diritto dell'Unione e della normativa nazionale, approvate con Delibera ANAC n. 311 del 12 luglio 2023 – ha istituito un'apposita area nel portale aziendale, denominata "Piattaforma Whistleblowing". Questo strumento, dotato di elevati standard di sicurezza informatica, è volto a garantire la confidenzialità dell'identità del Segnalante e una gestione appropriata delle segnalazioni.

La Piattaforma Whistleblowing è raggiungibile tramite i canali di comunicazione interna al seguente indirizzo: [inserire link attivo alla piattaforma].

4. Finalità

La presente procedura ha lo scopo di definire un sistema interno strutturato per la ricezione, l'analisi e la gestione di segnalazioni, anche in forma anonima, relative a comportamenti illeciti, violazioni di normative nazionali o dell'Unione Europea, del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/2001, del Codice Etico e delle disposizioni interne della Società. Essa persegue l'obiettivo di rafforzare i presidi di legalità, trasparenza e responsabilità all'interno dell'organizzazione, favorendo l'emersione di condotte irregolari e prevenendo il rischio di commissione di illeciti.

La procedura è altresì finalizzata a garantire una tutela effettiva del segnalante contro qualsiasi forma di ritorsione o discriminazione, in coerenza con i principi sanciti dal Decreto Legislativo 10 marzo 2023, n. 24 e dalle Linee guida ANAC, assicurando al contempo la riservatezza, l'integrità e la tracciabilità delle segnalazioni trasmesse attraverso canali sicuri.

Al contempo, nel rispetto dei principi di imparzialità, presunzione di innocenza e diritto di difesa, la procedura garantisce anche la tutela del soggetto segnalato, assicurandone la riservatezza e la protezione da esposizioni indebite. Sono espressamente vietate e perseguite eventuali segnalazioni infondate, pretestuose o effettuate in mala fede, idonee a ledere la reputazione o i diritti della persona segnalata.

5. Ambito di applicazione

La presente normativa si applica alle seguenti categorie di soggetti che segnalano, denunciano all'autorità giudiziaria o contabile, o effettuano divulgazioni pubbliche di informazioni sulle violazioni di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito del proprio contesto lavorativo:

1. Lavoratori subordinati di soggetti del settore pubblico o privato;
2. Lavoratori autonomi, ivi compresi quelli indicati al capo I della legge 22 maggio 2017, n. 81, nonché i titolari di un rapporto di collaborazione di cui all'articolo 409 del codice di procedura civile e all'articolo 2 del decreto legislativo n. 81 del 2015, che svolgono la propria attività lavorativa presso soggetti del settore pubblico o privato;
3. Liberi professionisti e consulenti che prestano la propria attività presso soggetti del settore pubblico o privato;
4. Volontari e tirocinanti, retribuiti o non retribuiti, che prestano la propria attività presso soggetti del settore pubblico o privato;
5. Azionisti e persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto, presso soggetti del settore pubblico o privato.

La tutela si applica anche quando la segnalazione, la denuncia o la divulgazione pubblica avvenga:

- Prima dell'inizio del rapporto giuridico, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali;
- Durante il periodo di prova;
- Successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite nel corso del medesimo rapporto.

La tutela è riconosciuta, inoltre, ai seguenti soggetti:

1. Facilitatori, ossia persone fisiche che assistono il segnalante nel processo di segnalazione, operanti all'interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata;
2. Persone del medesimo contesto lavorativo del segnalante, denunciante o di chi effettua una divulgazione pubblica, che sono legate ad essi da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
3. Colleghi di lavoro del segnalante, denunciante o di chi effettua una divulgazione pubblica, che lavorano nel medesimo contesto lavorativo e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente;
4. Enti di proprietà, in via esclusiva o in compartecipazione maggioritaria, del segnalante, denunciante o di chi effettua una divulgazione pubblica;

5. Enti presso i quali il segnalante, denunciante o chi effettua una divulgazione pubblica lavora;
6. Enti che operano nel medesimo contesto lavorativo del segnalante, denunciante o di chi effettua una divulgazione pubblica.

6. Responsabilità e diffusione

La presente procedura costituisce parte integrante e sostanziale del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/2001, ed è adottata dall'Amministratore Unico, anche su proposta dell'Organismo di Vigilanza, che è altresì responsabile della sua revisione, aggiornamento e integrazione periodica.

La procedura è resa disponibile in formato elettronico sul sito web della Società: www.eurocomesrl.it, e le eventuali modifiche o aggiornamenti futuri saranno diffusi secondo le medesime modalità.

Al fine di assicurare una gestione corretta, consapevole e professionale delle segnalazioni, la Società promuove, anche con il supporto di professionisti appositamente incaricati, attività di formazione e informazione rivolte ai soggetti interni ed esterni coinvolti, in merito ai contenuti del Decreto Legislativo 10 marzo 2023, n. 24, nonché alle implicazioni etiche, giuridiche e di riservatezza connesse alle procedure di segnalazione.

7. Oggetto della Segnalazione, della Divulgazione pubblica, della Denuncia

Possono costituire oggetto di segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia le informazioni relative a violazioni che arrecano pregiudizio all'interesse pubblico o compromettono l'integrità della Società.

Tali informazioni possono riguardare sia violazioni già commesse, sia violazioni non ancora realizzate che il segnalante, sulla base di elementi concreti, ritiene possano verificarsi.

A titolo esemplificativo, le segnalazioni possono concernere:

1. Comportamenti illeciti rilevanti ai sensi del Decreto Legislativo n. 231/2001;
2. Violazioni del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo della Società e del Codice Etico e di Condotta;
3. Violazioni del diritto dell'Unione Europea, quali:
 - Illeciti commessi in violazione della normativa dell'UE indicata nell'Allegato 1 al Decreto e delle disposizioni nazionali che ne danno attuazione;
 - Atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione Europea, come previsto dall'articolo 325 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE);

- Atti od omissioni riguardanti il mercato interno, che compromettono la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali, comprese le violazioni in materia di concorrenza, aiuti di Stato e imposta sulle società.

Le segnalazioni saranno prese in considerazione solo se relative a fatti di cui il segnalante ha avuto diretta conoscenza e non basate su motivazioni personali specifiche. Non saranno considerate sufficienti mere supposizioni o voci non verificate. In assenza di tali condizioni, non potrà essere garantita alcuna tutela né al segnalante né ad altri soggetti coinvolti.

Non possono essere oggetto di segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia:

1. Contestazioni, rivendicazioni o richieste legate a interessi di carattere personale del segnalante o della persona che ha presentato una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile, che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro o di impiego pubblico, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro o di impiego pubblico con le figure gerarchicamente sovraordinate;
2. Segnalazioni di violazioni già disciplinate in via obbligatoria dagli atti dell'Unione Europea o nazionali indicati nella parte II dell'allegato al Decreto, ovvero da quelli nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione Europea indicati nella parte II dell'allegato alla Direttiva (UE) 2019/1937, anche se non indicati nella parte II dell'allegato al Decreto;
3. Segnalazioni di violazioni in materia di sicurezza nazionale, nonché di appalti relativi ad aspetti di difesa o di sicurezza nazionale, a meno che tali aspetti rientrino nel diritto derivato pertinente dell'Unione Europea.

È fondamentale che la segnalazione sia il più possibile dettagliata, al fine di consentire una valutazione accurata dei fatti da parte dei soggetti competenti a ricevere e gestire le segnalazioni nella Società, nonché da parte dell'ANAC. In particolare, è necessario che siano chiaramente indicati:

1. Le circostanze di tempo e di luogo in cui si è verificato il fatto oggetto della segnalazione;
2. La descrizione del fatto;
3. Le generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto cui attribuire i fatti segnalati;
4. Un rapporto di consequenzialità tra la segnalazione, la divulgazione e la denuncia effettuata e le eventuali misure ritorsive subite.

È altresì utile allegare documenti che possano fornire elementi di fondatezza dei fatti oggetto della segnalazione, nonché indicare altri soggetti potenzialmente a conoscenza dei fatti.

Fatte salve le specifiche ipotesi di limitazione di responsabilità, la tutela prevista in caso di ritorsioni non è garantita quando è accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale del segnalante per i reati di

diffamazione o di calunnia, o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile, ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave.

Alla luce di queste indicazioni, la segnalazione può essere ritenuta inammissibile nei seguenti casi:

1. Mancanza dei dati che costituiscono gli elementi essenziali della segnalazione;
2. Manifesta infondatezza degli elementi di fatto riconducibili alle violazioni tipizzate dal legislatore;
3. Esposizione di fatti di contenuto generico tali da non consentirne la comprensione agli uffici o alla persona preposti;
4. Produzione di sola documentazione senza la segnalazione vera e propria di violazioni.

Una volta verificata la procedibilità e l'ammissibilità della segnalazione, il gestore della segnalazione avvia l'istruttoria interna sui fatti e sulle condotte segnalate al fine di valutarne la fondatezza.

8. Procedura di gestione delle Segnalazioni

8.1. Segnalazione interna

La gestione delle segnalazioni è affidata a un soggetto qualificato, autonomo e specificamente formato, come previsto dalla normativa vigente. Nel caso specifico, tale ruolo è ricoperto dall'Organismo di Vigilanza nominato dalla Società.

Le Segnalazioni interne possono essere effettuate attraverso una piattaforma informatica dedicata, tecnicamente separata e sicura, raggiungibile al seguente link riservato: <https://www.eurocome.it/segnalazioni/>

Tale strumento, conforme ai requisiti previsti dal D.Lgs. 24/2023 e dalle Linee guida ANAC, garantisce la riservatezza dell'identità del segnalante e la sicurezza delle informazioni trasmesse.

È consigliabile indicare nell'oggetto della segnalazione che si tratta di una comunicazione ai sensi del Decreto Legislativo 10 marzo 2023, n. 24, per la quale si intende mantenere riservata la propria identità e beneficiare delle tutele previste per il whistleblower.

Nell'ambito della gestione della segnalazione interna, il soggetto incaricato svolge le seguenti attività:

1. rilascia al segnalante un avviso di ricevimento della segnalazione entro sette giorni dalla data di ricezione;
2. mantiene le interlocuzioni con il segnalante e può richiedere, se necessario, integrazioni;
3. garantisce un diligente seguito alle segnalazioni ricevute;

4. fornisce riscontro alla segnalazione entro tre mesi dalla data dell'avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della segnalazione.

Una volta valutata l'ammissibilità della segnalazione, il gestore avvia l'istruttoria interna sui fatti o condotte segnalate per valutarne la sussistenza.

All'esito dell'istruttoria, viene fornito un riscontro alla segnalazione, dando conto delle misure previste o adottate o da adottare per dare seguito alla segnalazione e dei motivi della scelta effettuata.

Il segnalante sarà informato dell'esito della segnalazione entro il termine di tre mesi dalla data di avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della segnalazione.

Sebbene la Società, in conformità al proprio Codice Etico e di Condotta, ritenga preferibili le segnalazioni trasmesse in forma palese, sono tuttavia ammesse anche segnalazioni anonime.

Nel caso di ricezione di segnalazioni anonime, si specifica che le stesse, qualora risultino puntuali, circostanziate e supportate da idonea documentazione, possono essere equiparate dall'impresa alle segnalazioni ordinarie e, in quanto tali, possono essere trattate in conformità ai regolamenti interni, laddove eventualmente implementati.

In ogni caso, le segnalazioni anonime dovranno essere registrate dal gestore della segnalazione e la documentazione ricevuta dovrà essere conservata.

Al termine di tale attività, l'Organismo di Vigilanza è comunque tenuto a informare i vertici dell'ente o le funzioni competenti, affinché possano adottare i conseguenti provvedimenti (ad esempio, di natura sanzionatoria o disciplinare).

8.2. Segnalazione esterna

La persona segnalante può procedere con una segnalazione esterna all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) qualora, al momento della presentazione, si verifichi una delle seguenti condizioni:

1. Nel proprio contesto lavorativo non è previsto l'obbligo di attivare un canale di segnalazione interna, oppure tale canale, pur essendo obbligatorio, non è stato attivato o, se attivato, non è conforme a quanto stabilito dall'articolo 4 del D.Lgs. 24/2023;
2. La persona segnalante ha già effettuato una segnalazione interna che non ha avuto seguito;
3. La persona segnalante ha fondati motivi per ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, questa non riceverebbe un adeguato seguito oppure che la stessa potrebbe comportare il rischio di ritorsioni;

4. La persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per l'interesse pubblico.

ANAC ha predisposto un canale di segnalazione esterna che assicura, anche mediante l'uso di strumenti di crittografia, la riservatezza dell'identità della persona segnalante, della persona coinvolta e di quella menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione. Tale riservatezza è garantita anche quando la segnalazione perviene attraverso canali diversi o a personale non specificamente incaricato, al quale viene comunque trasmessa senza indugio.

Le segnalazioni esterne possono essere effettuate:

- In forma scritta, tramite la piattaforma informatica disponibile sul sito istituzionale di ANAC;
- In forma orale, attraverso linee telefoniche o sistemi di messaggistica vocale;
- Su richiesta della persona segnalante, mediante un incontro diretto fissato entro un termine ragionevole.

La piattaforma informatica consente la compilazione, l'invio e la ricezione del modulo di segnalazione in modalità elettronica. Accedendo alla piattaforma, la persona segnalante inserisce nella sezione dedicata le informazioni identificative proprie e quelle relative ad eventuali altri soggetti citati nella segnalazione.

Le segnalazioni devono essere dettagliate e basate su elementi precisi e concordanti, riguardare fatti riscontrabili e conosciuti direttamente dalla persona segnalante, e contenere tutte le informazioni necessarie per individuare gli autori della condotta illecita. A tal fine, è opportuno fornire:

- Dettagli sullo svolgimento dei fatti (es. data, luogo, contesto di riferimento) e ogni informazione o prova che possa fornire un valido riscontro circa la sussistenza di quanto segnalato;
- Generalità o altri elementi che consentano di identificare chi ha commesso quanto dichiarato;
- Generalità di eventuali altri soggetti che possano riferire sui medesimi fatti oggetto di segnalazione;
- Eventuali interessi privati collegati o collegabili alla segnalazione.

Una volta trasmessa la segnalazione, la persona segnalante riceverà un codice identificativo univoco di 16 caratteri alfanumerici (key code), generato automaticamente, che le permetterà di accedere alla propria segnalazione, mantenere il contatto con ANAC, conoscere gli esiti e fornire ulteriori specificazioni o documentazione.

Le segnalazioni anonime sono accettate solo se adeguatamente circostanziate e in grado di far emergere fatti e situazioni determinate. Saranno prese in considerazione solo se non appaiono, a prima vista, irrilevanti, infondate o non circostanziate.

Rimangono fermi, in ogni caso, i requisiti della buona fede e della veridicità dei fatti o situazioni segnalati, a tutela della persona segnalata.

Le organizzazioni sindacali rappresentative della società sono escluse dalla possibilità di effettuare segnalazioni ad ANAC. Resta comunque ferma la possibilità, per i membri di tali organizzazioni, di comunicare ad ANAC eventuali ritorsioni subite in qualità di lavoratori o facilitatori, purché non utilizzino la sigla sindacale e agiscano a titolo personale.

8.3. Divulgazione pubblica

La Divulgazione pubblica delle violazioni deve avvenire nel rispetto delle condizioni poste dal legislatore affinché poi il soggetto che la effettua possa beneficiare delle tutele riconosciute dal Decreto.

Pertanto, la protezione sarà riconosciuta se al momento della divulgazione ricorra una delle seguenti condizioni:

- (1) ad una Segnalazione interna, a cui la Società non ha dato riscontro in merito alle misure previste o adottate per dare seguito alla Segnalazione nei termini previsti (tre mesi dalla data dell'avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della Segnalazione), ha fatto seguito una Segnalazione esterna all'ANAC la quale, a sua volta, non ha fornito riscontro al Segnalante entro termini ragionevoli (tre mesi o, se ricorrono giustificate e motivate ragioni, sei mesi dalla data di avviso di ricevimento della Segnalazione esterna o, in mancanza di detto avviso, dalla scadenza dei sette giorni dal ricevimento);
- (2) la persona ha già effettuato direttamente una Segnalazione esterna all'ANAC, la quale, tuttavia, non ha dato riscontro al Segnalante in merito alle misure previste o adottate per dare seguito alla Segnalazione entro termini ragionevoli (tre mesi o, se ricorrono giustificate e motivate ragioni, sei mesi dalla data di avviso di ricevimento della Segnalazione esterna o, in mancanza di detto avviso, dalla scadenza dei sette giorni dal ricevimento);
- (3) la persona effettua direttamente una Divulgazione pubblica in quanto sulla base di motivazioni ragionevoli e fondate alla luce delle circostanze del caso concreto, ritiene che la Violazione possa rappresentare un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse. Ad esempio, in situazioni di emergenza o in presenza di un rischio di danno irreversibile, anche all'incolumità fisica di una o più persone, che richiedono che la violazione sia prontamente rivelata e abbia un'ampia risonanza per impedirne gli effetti;
- (4) la persona effettua direttamente una Divulgazione pubblica poiché sulla base di motivazioni ragionevoli e fondate alla luce delle circostanze del caso concreto ritiene che la Segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni oppure possa non avere efficace seguito perché, ad esempio, teme che possano essere occultate o distrutte prove oppure che chi ha ricevuto la Segnalazione possa essere colluso con l'autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa.

8.4. Denuncia all'Autorità giurisdizionale

I soggetti tutelati potranno rivolgersi alle Autorità nazionali competenti, giudiziarie e contabili, per inoltrare una denuncia di condotte illecite di cui questi siano venuti a conoscenza nel contesto lavorativo.

9. Esame e valutazione delle Segnalazioni

Il soggetto preposto alla ricezione e all'analisi delle Segnalazioni è l'Organismo di Vigilanza.

Lo stesso provvede all'esame nel rispetto dei principi di imparzialità e riservatezza, effettuando ogni attività sia ritenuta opportuna.

L'Organismo di Vigilanza svolge direttamente tutte le attività volte all'accertamento dei fatti oggetto della Segnalazione.

Lo stesso può anche avvalersi del supporto e della collaborazione di strutture e Funzioni aziendali quando, per la natura e la complessità delle verifiche, risulti necessario un loro coinvolgimento, come anche di consulenti esterni, esperti delle tematiche emerse.

In ogni caso, durante tutta la gestione della Segnalazione è fatto salvo il diritto alla riservatezza garantito al Segnalante.

Ove gli approfondimenti effettuati evidenzino situazioni di Violazioni (ivi comprese violazioni del Modello Organizzativo o del Codice Etico e di Condotta), ovvero lo stesso abbia maturato il fondato sospetto di commissione di un reato, si procede tempestivamente e senza indugio alla comunicazione della Segnalazione e delle proprie valutazioni all'organo amministrativo e agli organi di controllo (qualora nominati).

L'Organismo di Vigilanza, inoltre, informa il Segnalante non anonimo sugli sviluppi del procedimento tramite la piattaforma Whistleblowing o con lo stesso mezzo attraverso cui si è ricevuta la Segnalazione, tenendo conto dell'obbligo della confidenzialità delle informazioni ricevute, anche per ottemperanza agli obblighi di legge, che impediscano la divulgazione delle risultanze in ambiti esterni.

Le Segnalazioni inviate allo scopo di danneggiare o altrimenti recare pregiudizio al Segnalato, nonché ogni altra forma di abuso del presente documento, sono fonte di responsabilità del Segnalante, in sede disciplinare e nelle altre sedi competenti, in particolar modo se venga accertata l'infondatezza di quanto segnalato e la strumentale e volontaria falsità di accuse, rilievi, censure, ecc.

A tal fine, qualora nel corso delle verifiche la Segnalazione ricevuta si riveli intenzionalmente diffamatoria, nonché la Segnalazione si riveli infondata ed effettuata con dolo o colpa grave, in coerenza con quanto sopra descritto, la Società potrà applicare idonei provvedimenti disciplinari.

Al fine di garantire la ricostruzione delle diverse fasi del processo e la completa tracciabilità degli interventi intrapresi per l'adempimento delle sue funzioni istituzionali, l'Organismo di Vigilanza è tenuto a documentare, mediante la conservazione di documenti informatici e/o cartacei, le Segnalazioni ricevute.

I documenti in formato elettronico sono conservati a cura dell'Organismo di Vigilanza in modalità protetta e accessibili esclusivamente allo stesso, nonché ai soggetti espressamente autorizzati.

In caso di Segnalazioni prodotte in evidente malafede, l'Organismo di Vigilanza si riserva di archiviare le stesse cancellando i nomi e gli elementi che possano consentire l'identificazione dei soggetti Segnalati.

10. Tutele del Segnalante e del Segnalato

10.1. Tutele del Segnalante

In conformità alla normativa vigente e con l'obiettivo di promuovere una cultura della legalità e incentivare la segnalazione di illeciti, EUROCOME garantisce la riservatezza dei dati personali del segnalante e la confidenzialità delle informazioni contenute nella segnalazione, assicurando che quest'ultima non costituisca, di per sé, una violazione degli obblighi derivanti dal rapporto di lavoro. In particolare:

- 1) nell'ambito del procedimento penale, l'identità del Segnalante è coperta dal segreto nei modi e nei limiti previsti dall'articolo 329 c.p.p.;
- 2) nell'ambito del procedimento dinanzi alla Corte dei Conti, l'identità del Segnalante non può essere rilevata fino alla chiusura della fase istruttoria;
- 3) nell'ambito del procedimento disciplinare, l'identità del Segnalante non può essere rilevata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla Segnalazione, anche se conseguenti alla stessa.

La gestione della Segnalazione è informatizzata e si ricorre a strumenti di crittografia; la Segnalazione e la documentazione allegata sono sottratti al diritto di accesso agli atti amministrativi previsto dagli articoli 22 e ss. della L.n. 241/1990 e accesso civico generalizzato ex art. 5 del d. lgs. n. 33/2013; e sono rispettati i principi in materia di protezione dei dati personali (a prescindere dalla modalità con cui avviene la Segnalazione e anche laddove la Segnalazione pervenga a personale diverso da quello autorizzato e competente al trattamento della stessa, a cui la Segnalazione va trasmessa senza ritardo).

L'identità del segnalante può essere rivelata solo con il suo consenso espresso e previa comunicazione scritta delle ragioni della rivelazione:

- Nel procedimento disciplinare, qualora la conoscenza dell'identità del segnalante sia indispensabile per la difesa del soggetto a cui è contestato l'addebito disciplinare.

- Nei procedimenti instaurati a seguito di segnalazioni interne o esterne, laddove la rivelazione sia indispensabile anche ai fini della difesa della persona coinvolta.

Con riferimento alla Divulgazione pubblica, la protezione della riservatezza non si applica nel caso in cui il Segnalante abbia intenzionalmente rivelato la propria identità mediante piattaforme (ad es. web o social media) o laddove lo stesso sia rivolta ad un giornalista. In tal caso, resteranno ferme le norme sul segreto professionali dei giornalisti, con riferimento alla fonte della notizia.

Nel caso in cui, invece, colui che effettua la Divulgazione non riveli la propria identità (ad es. utilizzi uno pseudonimo o un nickname nel caso di social) tali divulgazioni saranno equiparabili alle Segnalazioni anonime. Tali Segnalazioni verranno comunque estrapolate / registrate / catalogate e conservate dalla Società che ne viene conoscenza e dall'ANAC.

10.2. Tutela del Segnalato e/o di altri soggetti coinvolti

In conformità al Decreto Legislativo 10 marzo 2023, n. 24, che attua la Direttiva (UE) 2019/1937, e alle Linee Guida ANAC adottate con Delibera n. 311 del 12 luglio 2023, la Società garantisce la tutela della riservatezza non solo della persona segnalante, ma anche del presunto autore della violazione e di ogni altro soggetto menzionato nella segnalazione. Tale garanzia si estende anche al facilitatore che presta assistenza al segnalante nel processo di segnalazione, proteggendo la sua identità.

La riservatezza è assicurata a prescindere dalla modalità utilizzata per effettuare la segnalazione—sia essa scritta, orale tramite linea telefonica o sistema di messaggistica vocale, o attraverso un incontro diretto su richiesta del segnalante—e anche qualora la segnalazione sia ricevuta da personale non autorizzato, al quale essa deve essere trasmessa tempestivamente.

La gestione delle segnalazioni è effettuata tramite strumenti informatici dotati di sistemi di cifratura volti a garantire la sicurezza delle informazioni. Le segnalazioni e la relativa documentazione non sono soggette al diritto di accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della Legge n. 241/1990 né all'accesso civico generalizzato ai sensi dell'articolo 5 del Decreto Legislativo n. 33/2013. In ogni caso, viene assicurato il rispetto delle norme in materia di protezione dei dati personali, indipendentemente dal canale utilizzato.

L'identità della persona segnalata può essere rivelata esclusivamente nei casi previsti dalla legge, ad esempio su richiesta dell'autorità giudiziaria o nell'ambito di procedimenti disciplinari, laddove tale rivelazione sia strettamente necessaria per consentire l'esercizio del diritto di difesa da parte dell'interessato. In queste ipotesi, la comunicazione dell'identità è subordinata a una motivazione scritta che ne espliciti le ragioni.

La Società si impegna a garantire un'applicazione rigorosa di tali disposizioni, tutelando in modo equilibrato i diritti del segnalante e quelli dei soggetti coinvolti nella segnalazione, in conformità con la normativa vigente.

11. La tutela della riservatezza

EUROCOME, in qualità di titolare del trattamento, nonché per il tramite di responsabili esterni e soggetti autorizzati al trattamento, gestisce i dati personali nel rispetto dei principi fondamentali di protezione dei dati personali previsti dal Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), dal D.Lgs. 24/2023 e dalle Linee guida ANAC, garantendo il rispetto delle seguenti regole:

1. **Liceità, correttezza e trasparenza:** il trattamento avviene in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti degli interessati;
2. **Limitazione della finalità:** i dati sono raccolti esclusivamente per gestire e dare seguito a segnalazioni, divulgazioni pubbliche o denunce presentate da soggetti tutelati ai sensi del D.Lgs. 24/2023;
3. **Minimizzazione dei dati:** è garantito che i dati trattati siano adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità perseguite. I dati personali manifestamente non rilevanti saranno esclusi dalla raccolta o, se acquisiti accidentalmente, eliminati tempestivamente;
4. **Esattezza:** è assicurata l'accuratezza e, se del caso, l'aggiornamento dei dati. Sono adottate misure adeguate affinché i dati inesatti siano cancellati o corretti senza indugio;
5. **Limitazione della conservazione:** i dati sono conservati in forma che consenta l'identificazione degli interessati solo per il tempo necessario al trattamento della specifica segnalazione e, comunque, non oltre cinque anni dalla comunicazione dell'esito finale;
6. **Integrità e riservatezza:** il trattamento avviene garantendo un livello di sicurezza adeguato, compresa la protezione da trattamenti non autorizzati o illeciti, da perdite, distruzioni o danni accidentali, attraverso misure tecniche e organizzative appropriate;
7. **Progettazione orientata alla protezione dei dati:** il sistema di gestione delle segnalazioni è strutturato in modo da impedire l'accesso automatizzato ai dati personali da parte di un numero indefinito di soggetti, senza il controllo del titolare o di un soggetto autorizzato;
8. **Valutazione d'impatto preventiva:** nei casi in cui il trattamento possa comportare un rischio elevato per i diritti e le libertà degli interessati, è svolta una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati prima dell'attivazione del canale di segnalazione;
9. **Informativa preventiva:** è garantita una adeguata informazione preventiva agli interessati (es. segnalanti, segnalati, facilitatori, persone coinvolte), mediante pubblicazione di informative complete e, ove necessario, informative brevi rese accessibili tramite sito web, piattaforma o altri canali di segnalazione;
10. **Registro delle attività di trattamento:** è assicurato l'aggiornamento del registro delle attività di trattamento, includendo le operazioni legate alla ricezione e gestione delle segnalazioni;

11. **Divieto di tracciabilità del segnalante:** è esclusa ogni possibilità di tracciamento dell'identità del segnalante durante l'accesso ai canali interni o esterni di segnalazione, anche qualora tale accesso avvenga tramite la rete dati interna dell'organizzazione e mediante dispositivi di protezione della rete (firewall, proxy, ecc.);
12. **Audit sull'attività degli autorizzati:** laddove tecnicamente possibile, è previsto il tracciamento controllato delle attività svolte dal personale autorizzato, nel rispetto delle garanzie previste a tutela del segnalante, per prevenire utilizzi impropri dei dati trattati.